



COMUNE DI VASTO
IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019



(Regolamento dell'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione C.C. n.105 del 29.11.2013,
modificato con delibera C.C. n. 117 del 15.12.2014)

| TABELLA DEI TARIFFARI | |
|------------------------------|--|
| TARIFFA | STRUTTURA RICETTIVA |
| € 1,50 | Albergo 1 stella |
| € 1,50 | Albergo 2 stelle |
| € 2,00 | Albergo 3 stelle |
| € 2,50 | Albergo 4 e 5 stelle |
| € 1,50 | campeggi, villaggi turistici, centri vacanze |
| € 1,50 | case per ferie, ostelli, affittacamere, room and breakfast, locande, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, bed and breakfast, strutture agrituristiche |

€ AL GIORNO PER PERSONA A SINGOLO PERNOTTAMENTO FINO AD UN MASSIMO DI 10 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI NELLA MEDESIMA STRUTTURA RICETTIVA

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al 14° anno di età; **b)** i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie esistenti sul territorio; **c)** i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente; **d)** i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore; gite scolastiche; **e)** Per i gruppi organizzati (minimo 20 persone) dei soggiorni per la terza e quarta età, l'imposta viene ridotta del 50% (escluso il periodo di Luglio e Agosto); **f)** per le famiglie numerose, dal terzo figlio in poi, è prevista una riduzione del 50%; **g)** per eventi di rilevante importanza (es.: particolari eventi o manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria) attraverso atto di Giunta Comunale, sarà possibile prevedere l'esenzione o la riduzione dell'imposta.

N.B. Le esenzioni e le riduzioni di cui ai punti b, c, d, e, sono subordinate alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione e documentazione idonea.

SANZIONI

- Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base delle disposizioni dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
- Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
- Per il mancato versamento al Comune di Vasto delle somme riscosse a titolo di imposta di cui all'articolo 6, per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €.500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €. 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.